



661A

Facoltà di Medicina e Psicologia

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRE-LAUREA e SPECIALISTICA (D.M. 509/99) E POST LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04) PER GLI STUDENTI E I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA.

L'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia, con sede in Roma, Via dei Marsi n. 78, c.f. 80209930587, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Massimo Volpe, nato a Napoli (NA) il 29. 05.1952.

E

Fondazione Protettorato di San Giuseppe

..... (denominazione dell'Azienda/Ente ospitante) con sede legale in Roma....., C.F. 80089070587....., d'ora in poi denominata "Azienda/Ente" rappresentata /o dal Sig. Elda Melaragno....., nato a Forlì del Sannio....., il 25/06/1938.....

Premesso che:

- l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.6.1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;

- l'art. 6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università "Sapienza" ha approvato, nella seduta del 6.10.98, il testo regolamentare delle convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stages e tirocini di formazione;

- visti i criteri indicati dalla Commissione paritetica Ordine/Università prevista dal punto 13 della convenzione sopraindicata:

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ³ soggetto/i per anno o per semestre in tirocinio di formazione ed orientamento (ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997, n. 196).

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico pre e post-lauream.

Art. 2

Le parti convengono che la presente convenzione, relativa alle attività di tirocinio pre e post-lauream, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/ Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 3

L'Azienda/Ente prende atto che il tirocinio pratico post-lauream ha la durata di un anno e si articola in due semestri consecutivi fissati dal D.M. 13.1.1992, n. 239 con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno.

I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree:

Psicologia generale

Psicologia clinica

Psicologia sociale

Psicologia dello sviluppo

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Azienda/Ente in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Azienda/Ente.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda- Ente.

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate nel libretto personale, scaricabile on line, debitamente firmato dal tutor designato dall'Azienda/Ente che si assume la responsabilità formativa e dal responsabile della Struttura interessata.

Art. 4

L'Azienda/Ente prende atto che il tirocinio pre-lauream e/o specialistica (D.M. 509/99) ha la durata massima di un semestre e può avere inizio in qualsiasi momento dell'anno. L'attività di tirocinio, definita in base a specifici progetti di formazione tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste dai singoli corsi di laurea e delle attività della struttura stessa, è seguita da un tutor designato dall'Azienda/Ente. Il tutor ha il compito di verificare l'andamento del tirocinio e coordinare la partecipazione dello studente alle attività individuate per il tirocinio. Qualora tale tutor non fosse uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni, sarà compito della Commissione Tirocini individuare, tra i docenti del Corso di Laurea frequentato dallo studente, anche un *supervisore del tirocinio* che parteciperà alla definizione del progetto di formazione e alla valutazione della sua realizzazione.



Alla fine dell'attività formativa, l' Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la firma del Responsabile aziendale e del tutor designato dall' Azienda/Ente, con l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante.

Sarà compito degli studenti consegnare tale attestato alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia per gli adempimenti amministrativi.

Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda/Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il Corso di Laurea frequentato (solo nel caso del tirocinio pre-lauream e/o specialistica);
- il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree dei due semestri di tirocinio (solo nel caso di tirocinio post-lauream);
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Nel caso del tirocinio pre-lauream e/o specialistica tale progetto formativo dovrà essere firmato dal Responsabile aziendale della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla domanda di tirocinio che lo studente presenterà, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia.

Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Azienda/Ente si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni.

Art. 8

Le parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere ogni semestre/anno, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.




In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 10

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.


Il Vicepresidente V
Prof. Fabio L.



.....
(timbro e firma per l'Università)



(data) 07/07/2017



.....
(timbro e firma per l'Azienda/Ente)

